



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE FILOSOFICHE E DELLA
FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
TIROCCINIO DIRETTO DEGLI STUDENTI

Anno 2017. Mese Marzo Giorno 17 Prot. 810 .Rep 04

TRA

Il Dipartimento di Scienze Umane Filosofiche e della Formazione dell'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano – Via Giovanni Paolo II n. 132, Codice Fiscale **80018670655**, d'ora in poi denominato *Università*, rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Prof. Maurizio Sibilio, nato a Napoli il 11/05/1960, ivi domiciliato per la carica.

E

l'Istituzione scolastica DIREZIONE DIDATTICA STATALE Medaglie D'Oro, Codice Meccanografico: SAEE131002@ISTRUZIONE.IT- Codice fiscale: 80020070654 - Via Paolo Vocca n.12 Città: Salerno, legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa D'Angelo Anna Maria nata a Salerno il 21 Gennaio 1963, ivi domiciliato per la carica.

PREMESSO che:

- Part. 2 del Decreto MURST del 26 Maggio 1998 disciplina gli ordinamenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/80, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- Part. 3, comma 2°, lett. a), del Decreto del MIUR n. 249 del 10 Settembre 2010 (Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) prevede "per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico ... comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso";
- Part. 3, comma 5°, del citato Decreto del MIUR n. 249 del 10 Settembre 2010 dispone che "i percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione, ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12";
- Part. 12, comma 1°, sempre del medesimo Decreto del MIUR n. 249 del 10 Settembre 2010, prevede che "per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi

compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo";

- che il MIUR con D.M. n. 93 del 30 Novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Istituzione scolastica

L'*Istituzione scolastica* s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria per lo svolgimento delle attività di tirocinio ed eventualmente per l'elaborazione della tesi di laurea.

L'*Istituzione scolastica* favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro scolastico anche attraverso la messa a disposizione delle attrezzature tecnologiche e dei laboratori didattici disponibili e l'illustrazione dell'assetto organizzativo e didattico.

Il numero dei tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente e di volta in volta dal tutor organizzatore *pro tempore* utilizzato presso il citato Corso di Laurea e dal dirigente scolastico *pro tempore* o coordinatore didattico *pro tempore*.

A mente dell'art. 11, comma 3°, del più volte citato D. M. n. 249/2010, il dirigente scolastico *pro tempore* e il coordinatore didattico *pro tempore* designano i *tutor dei tirocinanti* (detti anche *tutor accoglienti*) tra i docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il dirigente scolastico *pro tempore* e il coordinatore didattico *pro tempore* possono anche individuare un *docente referente* per le attività di tirocinio, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con delega ad attestare e sottoscrivere, in nome e per conto dell'*Istituzione scolastica*, le attività svolte dai tirocinanti.

Articolo 3

Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Gli studenti dell'Università degli Studi di Salerno sono coperti per tutte le attività con una polizza di assicurazione per gli infortuni, e dunque anche per quelli che dovessero incidentalmente subire durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone o cose) durante l'effettuazione delle predette attività:

a) rischi da infortuni: polizza n. 261044627 Compagnia Assicurativa Generali S.p.A.;

b) responsabilità civile: polizza n. 261044624 Compagnia Assicurativa Generali S.p.A..

Le parti s'impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi ex D. L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 (*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), elaborato dal Datore di Lavoro dell'*Istituzione scolastica* ospitante e presso quest'ultima custodito.

Articolo 4

Modalità/contenuti del tirocinio

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.

Per le modalità e i contenuti del tirocinio si fa riferimento al *Regolamento delle attività di tirocinio* ed al *Progetto di tirocinio* del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Articolo 5 ***Obblighi del tirocinante***

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del *docente referente* per il tirocinio e/o dei docenti *tutor dei tirocinanti/ tutor accoglienti*) di cui al precedente art. 2, facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite per ciascuna annualità dal programma di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza su tutto quanto attiene a dati e informazioni acquisiti durante lo svolgimento delle attività;
- compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale per la valutazione del tirocinio prevista dal *Regolamento di tirocinio* del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Articolo 6 ***Certificazioni***

Al termine del tirocinio l'*Istituzione scolastica* rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento delle attività svolte, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tirocinio dell'*Università*.

Articolo 7 ***Tutela dei dati personali***

Le parti s'impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D. L.vo 30 Giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Articolo 8 ***Oneri finanziari***

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'*Istituzione scolastica* ospitante e per l'*Università* alcun onere finanziario.

Articolo 9 ***Durata***

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività di tirocinio in corso.

Articolo 10 ***Norma di rinvio – Controversie e Foro competente***

La presente convenzione è esente da I.V.A. a norma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

In caso di controversie, il foro competente è quello di Salerno.

Letto, confermato e sottoscritto

Fisciano, li 17 marzo 2017

<p>Dipartimento delle Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione</p> <p>Il Direttore del Dipartimento Prof. Maurizio Sibilio</p>	<p>Il Dirigente Scolastico D'angelo Annamaria</p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
---	--